



POLIZZE CASSA E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

**ANNO
2018**

Polizza cassa massimale € 6.000
Comprensiva di massimale € 20.000
per Responsabilità Professionale

**COSTO € 80 ANNUE
OMNICOMPRESIVE!**

TUTELA LEGALE

GIÀ COMPRESA AI SENSI DI LEGGE

(25% DEL MASSIMALE ASSICURATO IN CASO DI DIFESA
CONTRO LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO)

Liquidazione dei sinistri molto
rapida e documentazione da
produrre snella ed essenziale

Polizze trimestrali o semestrali dedicate
ai lavoratori a
tempo determinato/interinali

**FRANCHIGIE AZZERATE PER
ASSICURATI SENZA SINISTRI DA 24 MESI!**

E

**FRANCHIGIA DIMEZZATA PER
SINISTRI OLTRE 20.000 EURO!**

**RETROATTIVITÀ 5 ANNI ED
ULTRATTIVITÀ 1 ANNO PER
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE**

**MASSIMALI FINO A 2.000.000 DI EURO
PER COPERTURA RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE**

NOVITÀ 2018!

**PER TUTTI GLI ISCRITTI FABI
Polizza Tutela Legale**

**GRATIS!!!
MASSIMALE EURO 5.000**

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

- Effettuare l'accredito del premio a mezzo bonifico bancario, sul seguente c/c:

Banca: Unicredit Banca - Filiale di Lecco

IBAN: **IT 85 W 02008 22900 000105010570**

Beneficiario: **SINDACATO FABI LECCO**

(attenzione utilizzare l'IBAN indicato sopra specifico per le polizze)

Valuta beneficiario: giorno da cui inizia la copertura assicurativa (la copertura parte dalle ore 24 del giorno del bonifico);

Causale: indicare, a seconda della scelta effettuata, la combinazione, come da indicazioni seguenti:

- ***polizza FABI combinazione*** (indicare lettera combinazione prescelta)

NOTA: L'INDICAZIONE DELLA CAUSALE È OBBLIGATORIA

- Far pervenire subito, al più tardi entro il giorno lavorativo successivo:

- ***copia della contabile del bonifico effettuato,***

- ***copia della scheda di adesione compilata e firmata (le tre facciate allegate e riportate di seguito)***

alla FABI di Lecco, con le seguenti modalità:

E-mail: sab.lc@fabi.it

oppure

Fax: **0341/362110**

POLIZZA ISCRITTI FABI DI LECCO

(solo per dipendenti a tempo determinato / lavoratori interinali)

- **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**
- **RESPONSABILITÀ CIVILE CASSIERI**

SCHEDA DI INCLUSIONE ANNO 2018

Assicurato:.....

Dipendente della Banca/Concessionaria.....

Decorrenza garanzia: dalle ore 24 del (giorno del bonifico) Alle ore 24 del (max 6 mesi)

Premio pagato: Euro

Relativo alla prestazione di cui alla combinazione: (vedi tabella allegata)

COMBINAZIONI 2018 (solo per dipendenti tempo determinato) POLIZZA CASSIERI - POLIZZA R.C. PATRIMONIALE

| Combinazioni | Polizza Cassieri | Polizza R.C. Patrimoniale | | Premi | Premi |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---------|---------|
| | Massimali per sinistro/anno | Massimali per sinistro | Massimali per anno | 6 mesi | 3 mesi |
| 1 | € 6.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 45,00 | € 30,00 |
| 2 | € 10.000,00 | € 60.000,00 | € 60.000,00 | € 75,00 | € 65,00 |

In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regol. Isvap n.5 del 16.10.2006 e successive modifiche il sottoscritto assicurato dichiara:

- di aver ricevuto il modello 7A/7B

- di aver ricevuto l'estratto delle condizioni generali di polizza

- di aver ricevuto l'informativa privacy

- di aver ricevuto ed accettato la proposta assicurativa nonché tutta la documentazione contrattuale

Tutto quanto indicato è possibile visionarlo e scaricarlo presso il nostro indirizzo internet www.unipolagenzia.it/convenzioni/FABI

PER ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA NONCHÉ ALLA CLAUSOLA IMMEDIATAMENTE SOPRA RIPORTATA:

Firma dell'Assicurato

Firma del rappresentante sindacale

per certificazione iscrizione dell'Assicurato alla FABI

NOTE:

- la polizza responsabilità civile cassieri opera a copertura del rischio maneggio valori **anche non effettuato a contatto con il pubblico** (ad esempio gestione **bancomat**, gestione **caveau**, ecc.)
- la polizza di responsabilità professionale opera su qualunque altro tipo di rischio di cui l'assicurato possa essere chiamato a risarcire i danni conseguenti ad azioni od operazioni effettuate in ambito professionale, **senza esclusione alcuna**. Le voci riportate al capitolo "garanzia danni" costituiscono solo un'esemplificazione.

FRANCHIGIE E SCOPERTO PER TUTTI GLI ADERENTI

Polizza Cassieri

Primi tre sinistri € 80 (Comb. 1) / € 100 (Comb. 2) fisse

Polizza Responsabilità civile professionale

10% del sinistro con un minimo di euro 100
e un massimo di euro 3.000

Estratto delle condizioni di polizza

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

a) GARANZIA "PERDITE PATRIMONIALI"

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, nominativamente indicati in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti per errori ed omissioni, determinati sia da colpa lieve che grave, sia da negligenza o imperizia.

La garanzia comprende sia le somme di cui l'Assicurato debba rispondere direttamente nei confronti dei terzi, sia le somme che a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa l'Assicurato debba corrispondere all'Istituto di Credito che abbia risarcito il danno a terzi.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ciò a parziale deroga della definizioni di "perdite patrimoniali"

b) GARANZIA DANNI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività descritta in polizza compreso il rischio derivante dalla proprietà di conduzione dei locali in uso allo Assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti.

A titolo esemplificativo, forniamo alcuni esempi di copertura:

- pene pecuniarie, addizionali ed interessi di mora per il mancato o ritardato pagamento di IVA, ILOR, IRPEF, bollette gas, luce, telefono, ecc.
- interessi per il mancato pagamento alla data stabilita di un bonifico
- errori in compravendita titoli e taglio cedole
- errori su cambi
- valori trafugati pagati male quali assegni e traveller's cheques anche per pagamenti effettuati a persona diversa dal beneficiario dietro presentazione di documenti contraffatti
- mancata effettuazione di richiamo o proroga di effetti cambiari
- errori di imputazione su c/c
- errori contabili
- perdita di valuta su ritardati incassi
- sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, il tutto inflitto direttamente al dipendente dalle autorità governative (antimafia e legislazione assimilabile)

Art. 14 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima volta dall'Assicurato nel corso di periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre a 5 anni prima dell'adesione del dipendente Assicurato alla presente copertura e per le richieste effettuate entro 12 mesi dalla cessazione della stessa.

Art. 15 - Delimitazione dell'assicurazione - esclusioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

L'assicurazione non vale per i sinistri:

- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché a navigazione di natanti a motore ed a impiego di aeromobili;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo: a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto, rapina e incendio a cose;
- e) da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto previsto dall'art. 13 - lettera a) - terzo comma;
- f) da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto indicato all'art. 13 lettera a) terzo comma;
- h) verificatesi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
- i) dalla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi.
In deroga al presente punto, l'esclusione dalla garanzia non si riferisce alla mancata od insufficiente stipulazione, da parte dell'Istituto di credito presso cui l'Assicurato presta servizio, dell'assicurazione prevista dall'art. 5 della legge 190 del 13/5/85;
- j) conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (ammanchi di cassa);
- k) conseguenti al mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative intraprese, purché ciò non derivi da omissioni colpose di legge vigenti o della normativa aziendale;
- l) attività svolta dall'assicurato quale componente di consigli di amministrazione di enti o società;
- m) conseguenti all'erogazione di mutui e prestiti in genere nonché concessioni di fidi; {NOTA FABI: vedere di seguito "Condizione aggiuntiva A) }
- n) azioni ed omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;
- o) conseguenti all'attività di estimatori di pegni;
- p) conseguenti ad ingiuria, calunnia, diffamazione, concorrenza sleale;
- q) attività connessa all'assunzione e gestione del personale;
- r) perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computers.

A) Condizione aggiuntiva

- A deroga di quanto previsto ai punti m), n), o), q), dell'art. 15 della presente sezione vengono comprese in garanzia i danni derivanti dall'erogazione di mutui, prestiti in genere, fidi, i danni conseguenti all'attività svolta presso uffici titoli, di estimatori di pegni e gestione del personale.

- Tuttavia, la presente condizione si intende valida esclusivamente per il personale Direttivo, nonché per i dipendenti che espletino le mansioni di cui sopra in quanto corrispondenti a mansioni della propria qualifica.
- La condizione è altresì valida, qualora l'Assicurato espletò le mansioni di cui al primo alinea in sostituzione di altro dipendente di qualifica superiore.

Art. 16 - Destinatari della copertura

La garanzia è operante per tutti i dipendenti di ogni ordine e grado operanti presso qualsiasi sede e/o dipendenza e/o rappresentanza dell'Istituto di Credito di appartenenza.

Art. 17) Validità territoriale

Italia, Unione Comunitaria Economica Europea.

Art. 19 - Franchigie e scoperti

Su tutti i sinistri si applica lo scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di € 100,00 con il massimo di € 3.000=.

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE CASSIERI

Estratto delle condizioni di polizza

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione:

Garanzia ammanchi di cassa:

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento delle mansioni affidategli nella qualità di cassieri, comprese le eventuali differenze derivanti da operazioni di carico/scarico di bancomat.

Pertanto, premesso che l'Assicurato è associato alla Contraente FABI e presta servizio in qualità di cassiere, con la presente polizza la Società si impegna a rifondere all'Assicurato le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori – conseguenti a negligenza e/o errori involontari commessi nell'esercizio della sua attività professionale di cassiere – riscontrate alla chiusura giornaliera del conto, purché confermati da prescritti controlli di banca, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato medesimo il rimborso ai sensi del C.C.N.L. della propria categoria o di altri regolamenti interni simili.

La Compagnia si riserva di verificare ed esercitare le opportune attività di controllo per sinistri di particolare entità.

Art. 14 - Massimali di garanzia e relativo premio

I due massimali di seguito indicati, a scelta dell'Assicurato, rappresentano il limite di risarcimento per sinistro assicurativo a carico della Società:

- Combinazione con massimale di euro 6.000,00
- Combinazione con massimale di euro 10.000,00

Resta quindi convenuto che, qualora nel corso dell'annualità, i limiti di massimale sopra indicati dovessero essere superati, l'eccedenza resterà a carico dell'Assicurato.

Art. 15 - Scoperto a carico dell'Assicurato

Per ogni sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'importo dell'ammacco al netto di una franchigia fissa ed assoluta come di seguito evidenziato:

- Per il massimale di euro 6.000,00 relativamente ad ogni singolo Assicurato, i sinistri avranno l'applicazione di una franchigia a sinistro di euro 80,00.
- Per il massimale di euro 10.000,00 relativamente ad ogni singolo Associato, i sinistri avranno l'applicazione di una franchigia a sinistro di euro 100,00.

Art. 16 – Pagamento degli indennizzi – Modalità di denuncia

All'atto di una eventuale deficienza di cassa, l'Assicurato deve immediatamente (massimo 20 giorni dalla data del sinistro) denunciarlo direttamente alla Agenzia

ASSISERVICE SNC Corso Cavour 15 – 27029 Vigevano PV fax 0381/572907 tel 0381/84650-84737, assiservice@unipolagenzia.it e per conoscenza alla FABI Lecco – fax 0341/362110 oppure mail sab.lc@fabi.it ;

(l'Assicurato deve sempre accertarsi dell'avvenuta ricezione dei fax da lui inviati)

Previo analisi ed esame della pratica, il pagamento degli indennizzi dovuti all'Assicurato verranno effettuati da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI dietro la presentazione della seguente documentazione cartacea:

- Modulo di denuncia da richiedere a FABI Lecco o reperibile sul sito www.fabilecco.it;
- Copia del verbale di cassa o analogo documentazione con evidenza dell'ammacco;
- Dichiarazione della Banca, su carta intestata, dell'avvenuta copertura dell'ammacco di cassa da parte del cassiere;
- Estremi necessari a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per il bonifico bancario di rimborso all'Assicurato.

Per tutte le polizze sopra riportate come previsto dal regolamento ISVAP 34/2010, puoi trovare gli estratti di condizioni, la Nota Informativa ed i moduli di sottoscrizione nel sito www.unipolagenzia.it/convenzioni/fabi.

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

- Effettuare l'accredito del premio a mezzo bonifico bancario, sul seguente c/c:
Banca: Unicredit Banca - Filiale di Lecco
Coordinate IBAN: **IT 85 W 02008 22900 000105010570**
Beneficiario: **SINDACATO FABI LECCO** (*attenzione utilizzare l'IBAN indicato sopra specifico per le polizze*)
Valuta beneficiario: giorno da cui inizia la copertura assicurativa (la copertura parte dalle ore 24 del giorno del bonifico);
Causale: indicare, a seconda della scelta effettuata, la combinazione, come da indicazioni seguenti:
- **polizza FABI combinazione** (indicare lettera combinazione prescelta)
NOTA: L'INDICAZIONE DELLA CAUSALE È OBBLIGATORIA
- Far pervenire subito, al più tardi entro il giorno lavorativo successivo, copia della contabile del bonifico effettuato, alla FABI di Lecco, con le seguenti modalità:
Fax: 0341/362110 Oppure E-mail: sab.lc@fabi.it
-